CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIR GORDON SLYNN dell'8 novembre 1984 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

La direttiva n. 77/187 (concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parte di stabilimenti (GU 1977, L 61, pag. 26) è stata messa in atto nei Paesi Bassi mediante una legge del 15 maggio 1981, che ha inserito nel codice civile gli artt. 1639 aa) — 1639 dd). Questa legge, come la direttiva, non si richiama espressamente ai trasferimenti di imprese dichiarate fallite o che hanno ottenuto la sospensione dei pagamenti (« surséance van betaling »).

In un primo tempo, il governo olandese riteneva che questa legge si applicasse a dette imprese, ed ai responsabili degli uffici regionali di collocamento, il cui assenso è necessario — a norma della legge olandese — per licenziare il personale in questi casi, venivano impartite istruzioni in questo senso.

In seguito sorgevano dei dubbi sulla correttezza di questa interpretazione della legge e della direttiva.

Questi dubbi hanno indotto il governo olandese a riesaminare il problema. Le conclusioni governative, tratte da detto riesame, venivano esposte in un memorandum del 6 aprile 1983, inviato dal ministero della giustizia al presidente della seconda camera degli Stati generali. In questo documento si dichiarava che né la direttiva, né gli artt. 1639 aa) — 1639 dd) del codice civile andavano applicati alle imprese dichiarate fallite o che avevano ottenuto la sospensione dei pagamenti. Una circolare del ministero degli affari sociali del 17 maggio 1983 informava i direttori degli uffici regionali di collocamento, tra l'altro, del nuovo orientamento governativo, al quale erano invitati ad attenersi.

Le attrici, associazioni sindacali, a questo punto citarono in giudizio lo Stato olandese dinanzi all'Arrondissementsrechtbank (tribunale) dell'Aia chiedendo un provvedimento urgente che revocasse, privasse d'efficacia o dichiarasse che andava disapplicata la parte della circolare del 17 maggio 1983 che invitava i destinatari a « non tener conto degli artt. 1639 aa) e seguenti del codice civile olandese nell'esaminare le domande di autorizzazione di licenziamento in caso di fallimento o di sospensione dei pagamenti ». Oltre a vari argomenti fondati sul diritto olandese, le attrici sostenevano che la circolare era incompatibile con la direttiva n. 77/187.

Di conseguenza, il tribunale dell'Aia effettuava il presente rinvio pregiudiziale, a norma dell'art. 177 del trattato CEE. La questione sollevata è in sostanza la stessa sollevata in primo luogo dal giudice nazionale nella causa 135/83, *H.B.M. Abels / Direzione della Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie.*

1 — Traduzione dall'inglese.

Tenuto conto di quanto ho esposto nelle conclusioni per la causa *Abels* (cui faccio richiamo), propongo di risolvere la questione in questo senso:

La direttiva del Consiglio n. 77/187 non si applica al trasferimento di un'impresa, stabilimento o parte dello stesso qualora l'impresa o il titolare dello stabilimento o parte dello stesso sia stato dichiarato fallito o abbia ottenuto in via definitiva la sospensione dei pagamenti (« surséance van betaling »).

Sulle spese processuali spetta al giudice nazionale pronunciarsi; nessuna disposizione è necessaria per quanto riguarda le spese degli altri partecipanti a questo procedimento.